



PROVINCIA DI CHIETI

Copia di Deliberazione del Consiglio Provinciale

N. 19 del 04/03/2008

D'ordine del verbale

L'anno 2008 il giorno 4 del mese di Marzo nella solita sala provinciale delle adunanze, convocato per le ore 15:30, nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di prima convocazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri come dall'appello nominale. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16.30

OGGETTO: *Approvazione Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca notturna alla specie Carpa (Cyprinus carpus) con l'obbligo del rilascio in acqua del pescato, ai sensi dell'Art. 25 della Legge Regionale 17 maggio 1985, n. 44 e s.m.i..*

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Arch. Agostino MONTEFERRANTE, in continuazione di seduta pone all'esame del Consiglio Provinciale l'argomento in oggetto indicato.

Presenti

COLETTI TOMMASO
ANDREACOLA FILIPPO
ARGIRO' NICOLA
CAMPLI CARMINE
CELLUCCI GIUSEPPE
CHIAVAROLI GIUSEPPE
CIARRAPICO MARIO
D'AMICO CAMILLO
D'ONOFRIO GAETANO
D'ORTONA AMEDEO
D'OTTAVIO VINCENZO
DI LIZIA EMILIO
FAGNILLI PALMERINO
FEBBO MAURO
LAPENNA LUCIANO
MANCI FILIPPO
MARCOVECCHIO MANUELE
MENNA OSVALDO
MENNA ROBERTO
MINCONE NICOLA
MONTEFERRANTE AGOSTINO
ORLANDI CLAUDIO
PAOLUCCI SILVIO
QUADRINI NICOLA
RICCI FRANCESCO
TAVANI ANTONIO
TINARI NICOLA
ZUCCARINI ANSELMO

Assenti

CAPORALE ALEX
CICCHITTI NICOLA
DI CARLO VALENTINO

(Sono presenti il Presidente della Provincia Sen. COLETTI TOMMASO e n.27 Consiglieri)

(Sono assenti n.3 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott. COPPOLA ANNAMARIA.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RELATORE L'ASSESSORE GEOM. ANTONIO TAMBURRINO :

PREMESSO

- che il 6° comma dell'Art. 25 della Legge Regionale 17 maggio 1985, n. 44, così come modificata dall'Art. 46 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, dispone: *"Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, previa regolamentazione, può autorizzare la pesca notturna della carpa, con l'obbligo del rilascio in acqua del pescato"*;
- che, appare pertanto indispensabile approntare uno strumento normativo che permetta ai pescatori sportivi di usufruire delle possibilità date loro dalla Legge, ma che nel contempo adotti una precisa filosofia che consideri fondamentale l'assoluto rispetto nei confronti dell'ambiente;

DATO ATTO che, il Servizio Pesca provinciale ha approntato specifico regolamento, sulla base della normativa vigente, che disciplina l'attività di pesca notturna alla Carpa (Cyprinus carpus), e che soprattutto ha come intento principale quello di giungere ad un continuo monitoraggio dei bacini idrici del nostro territorio, al fine di ottenere informazioni preziose sulle condizioni della fauna e più in generale di tutto l'ecosistema acquatico della Provincia di Chieti;

CONSIDERATO

- che negli ultimi anni si è notevolmente diffusa, tra i pescatori della nostra Provincia, la pesca alla specie Carpa che non prevede l'uccisione del pescato, cosiddetta "no-kill";
- che la cosiddetta tecnica no-kill, non può essere considerata una vera e propria attività di pesca, in quanto dopo alcune misurazioni, il pescato viene immediatamente rimesso in acqua, con tutti gli accorgimenti tipici di chi pratica questo sport;

PRESO ATTO che la Commissione Consiliare competente, nella seduta del 07.02.2008 con parere favorevole espresso all'unanimità, ha provveduto a licenziare la Bozza di Regolamento definitivo di che trattasi;

VISTI il D. Lgs. N. 267/2000 e lo Statuto di questa Provincia;

RITENUTO per tutti i motivi sopra esposti, di:

- dover approvare, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 267/2000, il Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca notturna alla specie Carpa (Cyprinus carpus) con l'obbligo del rilascio in acqua del pescato, ai sensi dell'Art. 25 della Legge Regionale 17 maggio 1985, n. 44 e s.m.i. così come riportato nel testo allegato al presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che tale Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività del presente atto;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Macrostruttura F, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione (riportati, in dettaglio, nel resoconto di seduta);

A voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti :

DELIBERA

1. Di approvare, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 267/2000, il **“Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca notturna alla specie Carpa (Cyprinus carpus) con l'obbligo del rilascio in acqua del pescato, ai sensi dell'Art. 25 della Legge Regionale 17 maggio 1985, n. 44 e s.m.i.”** così come riportato nel testo allegato al presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che tale Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività del presente atto.



PROVINCIA DI CHIETI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: Approvazione Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca notturna alla specie Carpa (Cyprinus carpus) con l'obbligo del rilascio in acqua del pescato, ai sensi dell'Art. 25 della Legge Regionale 17 maggio 1985, n. 44 e s.m.i..

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49- 1° COMMA, DEL D.L. vo 18.8.2000, N. 267

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA..... *FAVOREVOLE*
.....
.....


Data..... *21.2.2008*

[Signature]
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOCA GIANCARLO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'Art. 151, 4° Comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs del 18/08/2000, n° 267, con esclusione di ogni eventuale responsabilità rispetto ai dati riportati nella proposta di deliberazione e di tutte le valutazioni prettamente tecnico – amministrative, comprese quelle sulla congruità della spesa, che sono di competenza del Dirigente del Settore proponente.

Data.....

Il Dirigente del Settore
Risorse Economiche e Finanziarie
(Rag. Italo MARCHETTI)



PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NOTTURNA ALLA
CARPA (Cyprinus carpus) CON L'OBBLIGO DEL
RILASCIO IN ACQUA DEL PESCATO, AI SENSI
DELL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 17 maggio
1985, n. 44 E S.M.I.

Art. 1 - Principi e Finalità

Art. 2 - Esercizio della Pesca

Art. 3 - Documenti

Art. 4 - Tesserino di Pesca Notturna alla Carpa

Art. 5 - Divieti

Art. 6 - Vigilanza e Controllo

Art. 7 - Attività di Pesca

Art. 8 - Mezzi, Esche e Sistemi di Pesca

Art. 9 - Gare di Pesca

Art. 10 - Norme Comportamentali e Morali

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

Con la modifica apportata alla normativa di settore, Legge Regionale 17 maggio 1985, n. 44, dalla L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 è stata introdotta la possibilità di esercitare la pesca notturna alla specie ittica Carpa (Cyprinus carpus) con l'obbligo del rilascio in acqua del pescato, previa specifica regolamentazione da parte della Provincia. L'art. 25 infatti riporta testualmente "Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, previa regolamentazione, può autorizzare la pesca notturna della carpa, con l'obbligo del rilascio in acqua del pescato".

Nasce dunque l'esigenza di approntare uno strumento normativo che permetta ai pescatori sportivi di usufruire delle possibilità date loro dalla Legge, ma che nel contempo adotti una precisa filosofia che consideri fondamentale l'assoluto rispetto nei confronti dell'ambiente.

Premettendo che negli ultimi anni si sta diffondendo tra i pescatori della nostra Provincia una pratica di pesca che non prevede l'uccisione del pescato, cosiddetta "no-kill", l'intento di questo regolamento è principalmente quello di giungere ad un continuo monitoraggio dei bacini idrici del nostro territorio, al fine di ottenere informazioni preziose sulle condizioni della fauna e più in generale di tutto l'ecosistema acquatico della Provincia di Chieti.

Il presente regolamento tiene quindi in considerazione tutti gli aspetti fondamentali affinché l'attività di pesca notturna alla Carpa avvenga, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge e di quanto stabilito annualmente dal Calendario Ittico Regionale, ma soprattutto con l'ausilio di attrezzature e tecniche tese alla cattura e al successivo rilascio del pescato nel più ampio rispetto sia del pesce catturato, limitandone la permanenza fuori dal suo elemento al tempo strettamente necessario alla pesatura e catalogazione in modo

da consentire l'immediata ripresa dell'attività fisiologica, sia di tutto l'ecosistema acquatico.

A tale scopo si ritiene indispensabile che l'autorizzazione alla pesca notturna alla Carpa venga rilasciata attraverso uno specifico Tesserino, predisposto dalla Provincia, la cui obbligatoria compilazione, da parte del pescatore, permetterà all'Amministrazione provinciale, quale Ente preposto alla gestione ittica, di acquisire tutti quei dati indispensabili per conoscere le condizioni quali-quantitative dei popolamenti ittici delle acque del nostro territorio.

ART. 2 - ESERCIZIO DELLA PESCA

La pesca notturna alla Carpa (Cyprinus carpus) è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 17 maggio 1985, n.44 e s.m.i. e di cui al Calendario Ittico Regionale, e va esercitata con le modalità stabilite nel presente regolamento.

L'inosservanza del presente regolamento é sanzionabile ai sensi della Legge Regionale 44/1985 e seguenti modificazioni.

Ogni pescatore è invitato a controllare e segnalare alla Provincia eventuali infrazioni al presente regolamento da parte di altri pescatori.

ART. 3 - DOCUMENTI

Il pescatore che pratica la pesca notturna alla Carpa nelle acque della Provincia di Chieti, deve essere munito di:

- regolare Licenza di pesca rilasciata ai sensi della L.R. 44/1985 per i residenti nella Regione Abruzzo, a dagli organismi territorialmente competenti per gli extraregionali;
- tesserino di pesca notturna alla Carpa, appositamente predisposto dalla Provincia di Chieti, in cui saranno riportate le uscite e il controllo catture;

detti documenti sono strettamente personali.

La Provincia istituisce presso il Servizio Pesca un registro in cui saranno riportati tutti i pescatori autorizzati alla pesca notturna alla Carpa. L'iscrizione a tale registro è annuale, ed avviene contestualmente al rilascio, da parte del Servizio Pesca, del Tesserino di pesca notturna alla Carpa.

ART. 4 – TESSERINO DI PESCA NOTTURNA ALLA CARPA

Il Tesserino di pesca notturna alla Carpa viene rilasciato, previa richiesta inoltrata al Servizio Pesca della Provincia, presso la sede di Chieti, e le sedi decentrate di Lanciano e

Vasto, ai pescatori in possesso di regolare Licenza di pesca della cui validità si rendano garanti e responsabili.

Il Tesserino viene rilasciato dalla Provincia di Chieti subordinatamente alla presentazione di ricevuta del versamento di Euro 10,00 sul conto corrente postale n. 10978666, intestato a Provincia di Chieti – Autorizzazione pesca notturna alla Carpa, ed ha valenza annuale.

Il Servizio Pesca della Provincia provvede al rilascio dei Tesserini ed istituisce un apposito registro in cui saranno riportati tutti i pescatori autorizzati alla pesca notturna alla Carpa. Sul tesserino verrà riportato il numero progressivo di iscrizione al registro, nonché il numero di Licenza del richiedente.

Il tesserino autorizza il titolare ad esercitare la pesca notturna alla specie ittica Carpa (Cyprinus carpus); esso deve essere riconsegnato alla scadenza annuale, e comunque contestualmente alla richiesta di rilascio del nuovo tesserino.

ART. 5 - DIVIETI

La pesca notturna alla Carpa è consentita in tutti i bacini della Provincia di Chieti, fatti salvi quelli a diversa regolamentazione, nel rispetto dei periodi e delle misure indicati dall'Art. 16 della LR 44/1985 e dal Calendario Ittico Regionale.

E' pertanto vietata la pesca notturna alla Carpa dal 1° giugno al 30 giugno, e la pesca di esemplari di misura inferiore a 30 cm (La misura va presa dall'estremità della testa all'estremità della pinna caudale).

E' altresì vietato:

- l'uso e la detenzione di esche vive di qualsiasi tipo e specie, nonché crostacei, larve, vermi, uova di pesce, pesce vivo o morto, fouillis, ver de vase e artificiali;
- l'uso della bentonite, l'argilla e qualsiasi tipo di terra per amalgamare le esche o per qualsiasi altro uso, l'uso di pastelle o di altri agglomerati sull'amo;
- l'uso di ami multipli (ancorette o altro) con o senza ardiglione;
- è vietata la pesca con il galleggiante;
- l'uso di qualsiasi natante, compreso il ciambellone, sia per recarsi sul luogo di pesca che nell'esercizio della stessa;
- l'uso a strappo di attrezzi armati con amo e ancoretta, intendendosi con "uso a strappo" l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non sia l'apparato boccale;
- portare sul luogo di pesca esche proibite;
- portare sul luogo di pesca contenitori portatili o altri mezzi atti al trasporto del pesce, con l'esclusione dei materassini pneumatici destinati ad accogliere

temporaneamente gli esemplari catturati per la slamatura e le operazioni di misura, prima della obbligatoria reimmissione in acqua;

- l'uso dell'ecoscandaglio durante l'esercizio della pesca;
- è vietato esplicitare l'azione di pesca con piedi in acqua. E' permessa l'entrata in acqua con l'utilizzo di stivali, ma solo fino all'altezza del ginocchio, esclusivamente per guadinare la preda, per metterla nei sacchi di mantenimento e per l'eventuale recupero della stessa per le operazioni di misurazione
- abbandonare ami con esca e rifiuti di qualsiasi genere sulle rive di corsi o specchi d'acqua a tutela della fauna e dell'ambiente in generale;

ART. 6 – VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni, ai sensi dell'Art. 20 della LR 44/1985 è affidata al personale della Polizia Provinciale, nonché gli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, e le guardie volontarie appartenenti alle associazioni ittiche e protezionistiche autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

Il rapporto pescatore/guardiapesca deve essere improntato al reciproco rispetto.

Su richiesta delle persone incaricate alla vigilanza, i pescatori, per consentire i necessari controlli, sono obbligati a:

- consegnare i documenti di pesca ed il pescato;
- salpare immediatamente la lenza e mostrare l'esca usata;

In tutti i casi d'infrazione accertata, il guardiapesca procederà al ritiro del permesso del concessionario.

ART. 7 – ATTIVITA' DI PESCA

Il pescatore prima di iniziare la pesca, dovrà indicare sul Tesserino di pesca notturna alla Carpa il giorno di uscita. Al termine della giornata di pesca, è obbligatorio segnare il numero di catture nell'apposito spazio e le caratteristiche biometriche del pescato (specie, peso, lunghezza, ecc...).

E' obbligatorio effettuare la segnatura con mezzi indelebili.

E' altresì obbligatorio conservare, all'interno di idonei contenitori, opportunamente contrassegnati e posti in fondo al Tesserino di pesca notturna alla Carpa, le scaglie distaccatesi accidentalmente durante le operazioni di slamatura del pescato, e consegnarle, unitamente al Tesserino al Servizio Pesca provinciale, per gli studi che verranno effettuati su di esse.

Subito dopo le operazioni di misurazione, e dopo aver annotato quanto richiesto sul Tesserino il pescato dovrà obbligatoriamente essere rimesso in acqua con la massima cautela facendo attenzione a non danneggiarlo.

ART. 8 – MEZZI, ESCHE E SISTEMI DI PESCA

Ai fini dell'attività di pesca, i pescatori devono:

- utilizzare contemporaneamente non più di due canne della lunghezza massima di 4 metri, armate di un solo amo, usando montature con piombi di peso non inferiore a 50 grammi;
- essere dotati di un materassino pneumatico per la slamatura; utilizzare esclusivamente ami singoli, sono vietati ami multipli;
- utilizzare esclusivamente esche del tipo Boilies (di diametro inferiore a 40 mm), Pellets e Granaglie purché cotte;
- utilizzare un guadino con apertura della rete di almeno 80 cm;
- usare obbligatoriamente la tecnica di innesco cosiddetta "hair rig", con amo completamente scoperto; la tecnica consiste nel posizionare l'esca su un breve terminale posto qualche centimetro a valle dell'amo, in modo da permettere al pesce di aspirare l'esca ma non di inghiottire l'amo. In questo modo l'amo ferra il pesce in bocca e può essere estratto facilmente;
- utilizzate adeguati parastrappi (shock leader). Si tratta di spezzoni di finale di lenza con diametro e carico di rottura maggiori rispetto al filo raccolto nel mulinello. Ciò permette che durante la fase di lancio lo strappo subito dalla lenza venga assorbito, e il piombo non venga perso;

Si raccomanda l'uso di specifici disinfettanti, non dannosi all'animale, per le eventuali contusioni che può riportare il pesce durante le operazioni di cattura.

Il pesce sotto misura minima deve essere liberato con la massima cura possibile, senza salparlo dall'acqua, senza toccarlo con le mani e tagliando il nylon vicino all'amo.

E' consigliabile che ogni pescatore, al fine di evitare controversie, sia in possesso di strumenti atti a misurare le caratteristiche biometriche del pescato.

ART. 9 – GARE DI PESCA

Le Associazioni di cui al comma 1 dell'Art. 25 della LR 44/1985 possono effettuare gare di pesca notturna alla Carpa, richiedendo preventivamente apposita autorizzazione al Servizio Pesca della Provincia.

Le richieste di autorizzazione devono pervenire al Servizio Pesca almeno 20 giorni prima della manifestazione, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato della manifestazione, riportante le date ed il luogo della stessa;
- riferimenti precisi dell'Associazione che effettua la richiesta, ivi compresi nominativo del responsabile della manifestazione e numeri utili per contattarlo;
- eventuale regolamento della manifestazione.

Il Servizio Pesca, ad insindacabile giudizio, provvede al rilascio delle autorizzazioni.

Lo svolgimento delle gare deve avvenire con le modalità e le tecniche di pesca previste dal presente regolamento, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 17 maggio 1985, n.44 e s.m.i. e di cui al Calendario Ittico Regionale.

Gli iscritti alla gara sono autorizzati ad esercitare la pesca notturna alla Carpa con l'obbligo del rilascio in acqua del pescato, limitatamente al periodo di durata della manifestazione. Terminata la manifestazione l'autorizzazione decade.

ART. 10 - NORME COMPORTAMENTALI E MORALI

Il pescatore deve tenere in giusta considerazione i pescatori vicini, non calando le proprie lenze lateralmente e comunque non allargandosi oltre il necessario, cercando di evitare tutte quelle situazioni che possano disturbare la quiete altrui.

Il pescatore non deve danneggiare in nessuna maniera terreni o luoghi pubblici e privati, campi coltivati, alberi, recinzioni o passaggi per cercare di arrivare alla postazione di pesca con camper, auto, moto o altri mezzi.

Il pescatore deve mantenere il posto di pesca pulito, recuperare e gettare negli appositi contenitori qualsiasi tipo di rifiuto. Ove il posto di pesca fosse sprovvisto di contenitori, raccogliere il tutto in sacconi da gettare poi nel primo cassonetto rinvenuto.

Il pescatore, nell'approntare una posta, non deve esagerare nel tagliare erba, canneti, piccoli arbusti ecc. E' severamente proibito l'abbattimento di qualsiasi albero senza la necessaria autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.

Il pescatore ha il dovere ed il diritto di denunciare tempestivamente alle autorità competenti tutti i comportamenti non eticamente corretti dei quali è stato testimone.

Letto e sottoscritto, come all'originale

IL PRESIDENTE

F.to MONTEFERRANTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to COPPOLA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Chieti ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dal 10 MAR. 2008 al 24 MAR. 2008

Chieti, li, _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

F.to R. Di Gregorio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti, li 10 MAR. 2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE M-A

(Art.134 c.3 T.U.Lgs.267/2000)
Divenuta esecutiva dopo il 10°giorno dal termine della pubblicazione fatta il _____
Chieti, li 4 APR. 2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

(Art.134 c.4 T.U. Lgs.267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Chieti per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Chieti, li 21 APR. 2008
5-A
19-A-108